

**REGOLAMENTO PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.**

*INDICE*

*TITOLO I - PRINCIPI GENERALI*

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto
- Art. 6 Responsabile del procedimento e Responsabili di fase - Individuazione, compiti
- Art. 7 Valore dell'appalto
- Art. 8 Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti
- Art. 9 Durata del contratto. Rinnovi e proroghe
- Art. 10 Trasparenza e pubblicità

*TITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI ACQUISTI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*

- Art. 11 Selezione degli operatori economici
- Art. 12 Criteri di aggiudicazione
- Art. 13 Valutazione delle offerte
- Art. 14 Stipulazione del contratto - subappalto

*TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI NON STRUMENTALI ALLE ATTIVITA'  
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*

- Art. 15 Selezione degli operatori economici

***TITOLO IV- NORME FINALI***

- Art. 16 Norme finali

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Premessa**

1. GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell'art. 3/1, lett. t), D.Lgs. 50/2016 (Codice), interamente partecipata dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding SpA. E' perciò soggetta alle disposizioni dettate per le società in controllo pubblico dal D.Lgs. 175/2016, dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
2. Opera nel settore della mobilità gestendo in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto pubblico urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano (settori speciali - art. 118 del Codice) e altri ferroviari. •
3. In qualità di impresa pubblica operante nei settori speciali, GTT è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Codice contenute e/o richiamate nella Parte II, Titolo VI, Capo I, solo laddove effettuati acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di cui all'art. 118 del Codice. In tal caso GTT applica il regime giuridico dell'attività a cui la prestazione è strumentale.
4. Gli acquisti effettuati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale di cui al comma precedente sono invece assoggettati alla normativa di diritto privato, potendo GTT prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale secondo quanto stabilito dall'art. 14 del medesimo Codice. Per i suddetti acquisti, GTT opera ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 15 del presente Regolamento.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Codice, gli acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di cui all'art. 118 del Codice, il cui importo risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 2 del Codice, da intendersi automaticamente rideterminate sulla base della revisione periodica operata dalla Commissione Europea, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3.

I contratti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, indicati in specifico elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione o individuati di volta in volta con apposito provvedimento dell'Amministratore Delegato su proposta dei Responsabili del settore interessati ai sensi del successivo art. 5, sono assoggettati alla normativa di diritto privato, nonché al successivo art. 15 del presente Regolamento. Resta in ogni caso salva la facoltà di applicazione del presente Regolamento in materia di appalti strumentali al trasporto pubblico locale anche per i contratti di cui al presente comma previa espressa determinazione dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di GTT.

2. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia riferibile contestualmente al settore ordinario e al settore speciale si applica l'art. 28 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Per quanto non diversamente stabilito, sono recepite le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.
2. Si intende per:
  - *Albo fornitori*: l'albo istituito da GTT, valido per l'affidamento dei contratti nei Settori sia speciali che ordinari, in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente al *Regolamento GTT Albo fornitori* e i prestatori di lavori, servizi e forniture per le categorie merceologiche inerenti la sicurezza ferroviaria conformemente al *Regolamento GTT Albo fornitori sicurezza ferroviaria*.
  - *Buyer*: l'operatore della Struttura Acquisti che procede all'acquisto in conformità alle

disposizioni contenute nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto del RUP.

- *Codice di comportamento*: il codice di comportamento approvato da GTT.
- *Piattaforma*: piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche di GTT.
- *PTPCT*: il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da GTT.
- *Regolamento Albo fornitori*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell' Albo fornitori.
- *Regolamento Albo fornitori sicurezza ferroviaria*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori sicurezza ferroviaria.
- *Struttura Acquisti*: l'articolazione organizzativa di GTT preposta alla pianificazione, controllo e svolgimento delle attività relative agli acquisti, ivi incluse quelle relative all'Albo fornitori.

3. I documenti sopra richiamati sono reperibili sul sito istituzionale di *GTT*.

#### **Art. 4 - Principi generali**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea rientranti nell'ambito definito dagli artt. da 115 a 121 del Codice devono svolgersi nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
2. In particolare, nei contratti di cui al comma precedente, GTT informa la propria azione ai principi di economicità, efficacia, efficienza tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, rotazione.
3. Il principio di economicità consiste nell'impiego ottimale delle risorse e nel divieto di aggravio del procedimento.
4. Il principio di efficacia consiste nell'obbligo di conseguire un determinato risultato attraverso un'azione idonea e congrua.
5. Il principio di efficienza consiste in un'azione che rapporta costi e vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi per GTT.
6. Il principio di tempestività consiste nel contenimento dei tempi di conclusione dei processi.
7. Il principio di correttezza consiste nell'informare la propria azione a lealtà, imparzialità, buona fede.
8. I principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità, consistono nell'attuare procedure di acquisto competitive e aperte ai potenziali interessati in possesso di requisiti idonei, in cui le condizioni di gara favoriscono la massima partecipazione compatibilmente con le esigenze di GTT e contrastano fenomeni di "lock in".
9. Il principio di proporzionalità consiste nello stabilire condizioni di accesso alle procedure di acquisto idonee al raggiungimento dello scopo prefissato, e nel divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose in relazione all'oggetto del contratto.
10. I principi di trasparenza e pubblicità consistono nell'adottare strumenti di pubblicità adeguati a garantire l'apertura alla concorrenza, nonché l'accesso ai potenziali interessati alle informazioni necessarie a presentare un'offerta consapevole e adeguata.
11. Il principio di rotazione consiste nel favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi. Detto principio:
  - si applica solo in riferimento ai contratti riferiti ai settori speciali o ad essi strumentali;
  - si applica in relazione ad affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico (forniture); nella stessa categoria di opere (lavori) o nello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico. Per operatori economici iscritti ne/L'Albo fornitori si applica in relazione ad affidamenti rientranti nella stessa classe merceologica, sottoclasse e fascia di valore, come indicate nell'elenco e nei regolamenti GTT Albo fornitori;

- non si applica per acquisti aventi il medesimo oggetto di importo complessivo, nell'arco dell'anno, inferiore a Euro 5.000,00;
- non si applica in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;
- in via di motivata eccezione, non si applica quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvio alla nuova procedura:
  - a) Albo fornitori o, in assenza, mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati;
  - b) complementarietà ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);
  - c) comprovata esperienza dell'operatore economico e convenienza economica del rinnovato affidamento al medesimo soggetto.

12. Inoltre, GTT è tenuta ad osservare e a fare osservare in tutti i rapporti economici da essa instaurati il Codice di comportamento. Essa è dotata di un modello organizzativo di gestione ex D.Lgs. 231/2001, nonché di un sistema per la prevenzione della corruzione conforme agli standard di cui alla norma UNI ISO 37001:2016.

**Art. 5 - Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto.**

1. La programmazione degli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento è definita in conformità al Piano acquisti GTT. Sono fatte salve le ipotesi di esigenze di acquisto sopravvenute e improcrastinabili.
2. Sulla base della suddetta programmazione, gli acquisti non strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale, che, quindi, sono esclusi dall'applicazione del Codice sono i seguenti:
  - Mensa diffusa e ristorazione aziendale
  - Telefonia
  - Attività medico-legali
  - Servizi legali
  - Servizi di consulenza economico-fiscale
  - Servizi di revisione contabile
  - Servizi di consulenza ingegneristica non afferenti al TPL
  - Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e vigilanza degli immobili non strettamente adibiti a deposito di mezzi di trasporto (palazzine uffici, mense, ecc.)
  - Corsi di formazione personale dipendente GTT non operante sui mezzi di trasporto (amministrativi, tecnici, ecc.)
  - Servizi bancari
  - Servizi assicurativi che esulano dal trasporto degli utenti e dalla circolazione dei mezzi adibiti al TPL
  - Fornitura computer e software (e relative licenze) non strettamente funzionali all'esercizio del TPL (computer uffici amministrativi, tecnici, ecc.)
  - Fornitura cancelleria e servizi di stampa
  - Parcheggi
  - Lavori e manutenzioni edili e impiantistiche inerenti edifici e strutture
  - Fornitura materiale igienico – sanitario
  - Fornitura carburanti e combustibili non pertinenti al servizio di TPL
  - Fornitura di servizi pubblicitari
  - Servizi turistici
  - Smaltimento rifiuti

- Fornitura di beni non strumentali al servizio di trasporto pubblico locale
  - Fornitura massa vestiaria
3. L'elenco di cui al precedente comma 2 è da considerarsi non tassativo. Dunque, per tutte le esigenze di acquisto sopravvenute e comunque non rientranti nel suddetto elenco, il Responsabile del settore competente valuterà in sede di determina di acquisto l'ambito di appartenenza della prestazione/fornitura (settore ordinario o speciale), in base al principio della "strumentalità funzionale" dell'acquisto rispetto al settore speciale di riferimento e, nel caso in cui rilevi che l'acquisto oggetto di valutazione rientra nei settori ordinari, pur non essendo ricompreso nei settori elencati al comma precedente, sottoporrà la propria valutazione all'Amministratore Delegato affinché adotti apposito provvedimento.
  4. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di acquisto, ogni connesso adempimento e la stipula dei contratti sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal sistema delle deleghe adottati da GTT e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
  5. A seguito di richiesta di acquisto del soggetto competente secondo l'ordinamento interno di GTT, la procedura è avviata con determina a contrarre o atto equivalente, preceduta da istruttoria documentata del RUP, che individua il fabbisogno da soddisfare, procedura prescelta, ed, in caso di applicazione del Codice, criteri di selezione e requisiti, condizioni essenziali dell'appalto.
  6. Per acquisti strumentali alle attività di trasporto pubblico locale di importo inferiore a Euro 20.000,00 per forniture e servizi e inferiore a Euro 40.000,00 per lavori, è sufficiente la richiesta di acquisto del RUP recante indicazione delle condizioni essenziali dell'appalto.
  7. Nei casi in cui, ai sensi del successivo art. 10, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, il *Buyer* procede in conformità alle indicazioni del RUP che devono in ogni caso precisare oggetto dell'affidamento, importo, operatore economico, ragioni della scelta di quest'ultimo.

**Art. 6 - Responsabile del procedimento e Responsabili di fase - Individuazione, compiti.**

1. Il Responsabile del procedimento è nominato dall'Amministratore delegato tra gli esperti aziendali nella materia oggetto dell'acquisto ed appartenenti al settore interessato all'acquisto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente PTPCT in relazione all'Area 1 - "Appalti" e dagli ordini di servizio.
2. La nomina è effettuata con lettera controfirmata dal RUP per accettazione e con attestazione di assenza di conflitti di interesse.
3. L'atto di nomina viene inviato dalla Segreteria Generale alla struttura competente di Risorse Umane ai fini dell'inserimento nell'elenco dei RUP aziendali del nominativo dell'incaricato, degli estremi dell'atto di nomina e del numero della procedura. L'elenco è costantemente aggiornato dalla medesima Struttura.
4. Le funzioni di RUP sono individuate in conformità all'art. 31 del Codice e alle Linee Guida n. 3 dell'Anac.
5. In relazione alla complessità dell'acquisto, è possibile, in luogo di un unico Responsabile del procedimento, prevedere i seguenti Responsabili di fase:
  - Responsabile tecnico: è preposto alla fase di progettazione e individua le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; Responsabile dell'affidamento: provvede a tutti gli adempimenti procedurali preordinati alla conclusione del contratto;
  - Responsabile dell'esecuzione: verifica la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
6. Il RUP (ovvero il Responsabile di fase) in corso di procedimento può essere sostituito per le seguenti ragioni:
  - esigenze organizzative;

- necessità o opportunità conseguente a comportamenti tenuti dall'incaricato;
  - sopravvenuto conflitto di interessi;
  - venir meno delle condizioni legittimanti l'assunzione della funzione (es: perdita della qualità del dipendente, dell'abilitazione professionale eventualmente occorrente, dei requisiti; collocamento a riposo);
  - sopravvenienza di cause oggettivamente ostative.
7. In caso di sostituzione sono dovuti gli adempimenti di cui al comma 3..
8. Il RUP (o il Responsabile di fase) svolge i compiti ad esso affidati in relazione a ciascuna procedura di acquisto, nel rispetto di quanto previsto nell'atto di nomina, nel presente regolamento, nel PTPCT.

#### **Art. 7 - Valore dell'appalto**

1. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Si applicano i criteri di cui all'art. 35 del Codice.

#### **Art. 8 - Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti.**

1. L'affidamento di un appalto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.
2. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori l'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.
3. I contratti relativi a forniture continuative o periodiche di beni hanno• di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica.
4. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, GTT può suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, salvo il caso, debitamente motivato, in cui detta suddivisione non sia economicamente o funzionalmente conveniente e/o tecnicamente possibile.

#### **Art. 9 - Durata del contratto. Rinnovi e proroghe.**

1. I contratti devono avere durata certa.
2. Nei contratti affidati ai sensi del Codice, rinnovo e proroga sono vietati, salvo il caso in cui siano previsti dai documenti di gara con clausole certe e inequivocabili.
3. In via esemplificativa, i documenti di gara possono prevedere l'estensione del termine nei casi in cui residuino risorse finanziarie disponibili e d'intesa con l'Appaltatore.
4. Salvo quanto previsto dal punto precedente o da altre clausole certe ed inequivocabili di cui al punto 2, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per GTT.
5. La facoltà di rinnovo o di proroga è esercitata da GTT mediante atto scritto comunicato all'affidatario nei termini indicati negli atti di gara o comunque prima della scadenza contrattuale.

#### **Art. 10 - Trasparenza e pubblicità.**

1. In conformità al D.Lgs. 33/2013, GTT pubblica ed aggiorna sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni rilevanti relative a programmazione e affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nei casi di cui all'art. 11 comma 2 lett. a) e c. 1) non è prevista la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e non è prevista la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 lett.a) del

Codice.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI PER GLI ACQUISTI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

### **Art. 11 - Selezione degli operatori economici**

1. Gli appalti sono aggiudicati o affidati a operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui alla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecnico e professionale richiesti da GTT secondo criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'affidamento.
2. Ferma la facoltà di GTT di ricorrere motivatamente a procedure ordinarie ove non sussista pregiudizio conseguente ai maggiori tempi di conclusione e nel rispetto del precedente art. 4 si procede come segue:
  - a) per acquisti di forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e progettazione, di importo inferiore a Euro 139.000: mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
  - b) per acquisti di forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e progettazione, di importo pari o superiore a Euro 139.000 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 2: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove disponibili, individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  - c) per lavori:
    - c.1) di importo inferiore a Euro 150.000: mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici ;
    - c.2) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro: mediante procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 operatori, ove disponibili individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
    - c.3) di importo pari o superiore a 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria: mediante procedura negoziata senza bando con invito di almeno 10 operatori, ove disponibili individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 del presente articolo, gli operatori sono selezionati dall'Albo Fornitori di GTT, ove si tratti di categoria esistente, mediante sistema automatico informatizzato.
4. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all'Albo, per la specifica classe merceologica, sia inferiore a quello minimo di operatori da invitare ai sensi del comma 2, si procede mediante invito di tutti gli operatori iscritti, senza integrazioni.
5. In assenza di iscritti all'Albo o in caso di classi merceologiche non presenti in Albo:
  - a) per procedure di importo inferiore a Euro 139.000 per forniture e servizi e a Euro 150.000 per lavori: l'operatore economico può essere indicato dal RUP;
  - b) per procedure di importo pari o superiore a quello di cui alla precedente lettera a): il Buyer, coordinandosi con il RUP, individua gli operatori economici attraverso indagine di mercato mediante consultazione di elenchi di fornitori storici di GTT ovvero elenchi presenti presso il MEPA o altre stazioni appaltanti. E' consentito altresì svolgere indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Piattaforma informatica di e-procurement di GTT.
6. La selezione è espletata mediante la Piattaforma, ove non ricorrano ragioni particolari in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto e salva la facoltà di procedere con modalità non telematica per acquisti di importo inferiore a Euro 20.000,00.
7. Ferma la necessaria congruità in relazione al tempo ordinariamente necessario per preparare l'offerta, i termini per la sua presentazione non sono di norma superiori a 15 gg decorrenti dall'invito o dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato. In caso di avviso di indagine di mercato in doppia fase, i termini per la presentazione delle domande e delle offerte non potranno essere di norma superiori ciascuno a 10 gg. Tali termini possono essere aumentati in caso di

sopralluogo obbligatorio ove strettamente necessario.

8. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli operatori devono allegare all'offerta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38-46-47 del dpr 445/2000.
9. Non è richiesta la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva non è richiesta nelle procedure inferiori a Euro 40.000, mentre è richiesta in quelle di importo superiore, salvo comprovata solidità dell'operatore economico affidatario.
10. Le procedure di selezione devono concludersi nei termini previsti dalla vigente normativa.
11. L'ordine o il contratto devono disciplinare oggetto, garanzie richieste all'aggiudicatario, termini di esecuzione della prestazione, termini e modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti o delle prestazioni eseguite, termini e modalità di pagamento, eventuale disciplina delle riserve. La clausola penale per ritardo o inadempimento, che deve essere inserita in tutti i contratti/ordini di importo pari o superiore a Euro 20.000,00, deve precisare le condizioni di applicazione e non deve avere carattere generico.

#### **Art. 12 - Criteri di aggiudicazione**

1. Il criterio ordinario di aggiudicazione è di norma quello del prezzo più basso.
2. Il criterio prescelto deve essere indicato nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto di cui al precedente art. 5.
3. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, il contratto è affidato al concorrente che ha offerto il prezzo più basso o che, in presenza di elenco prezzi a base di gara, ha formulato il maggiore sconto percentuale.
4. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - i criteri e sub-criteri di valutazione e la relativa ponderazione, sono predeterminati nell'avviso/richiesta d'offerta o allegati e, in ogni caso, devono prevedere modalità di assegnazione automatica dei punteggi, escluso il ricorso a confronto a coppie, salvo diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione o del competente Responsabile con poteri di spesa.
  - non sussistono i vincoli in tema di suddivisione di punteggi di cui alla vigente normativa.

#### **Art. 13 - Valutazione delle offerte**

1. La valutazione delle offerte:
  - a) per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 20.000 e di lavori di importo inferiore a Euro 40.000 è di competenza del Buyer;
  - b) per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 20.000 e di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è di competenza di un seggio di gara composto dal RUP o suo delegato, dal Responsabile ufficio Acquisti o delegato e dal Buyer;
  - c) per affidamenti di servizi e forniture e lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza di una commissione giudicatrice interna, costituita da tre componenti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dall'organo competente e secondo criteri e procedure previsti dall'ordinamento interno di GTT.
2. Di norma la verifica di anomalia è effettuata per acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 139.000,00 e di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e qualora l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### **Art. 14 - Stipulazione del contratto - subappalto**

1. L'ordine di acquisto ovvero la stipulazione del contratto aggiudicato ai sensi del presente Titolo II deve avvenire entro i termini di cui alla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica.
2. Non si applica alcun termine dilatorio per la stipula del contratto.

3. La stipulazione del contratto può essere differita da GTT in pendenza di azioni giudiziarie avverso il provvedimento di aggiudicazione.
4. E' sempre autorizzata la consegna d'urgenza dei lavori ovvero l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi in via di urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione.
5. L'ufficio responsabile della stipulazione rende disponibile al RUP copia del contratto/ordine.
6. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità il contratto non può essere ceduto.
7. Il subappalto è ammesso in conformità con l'art.49 D.L.77/2021 conv. in L. 1 08/2021, e ss.mm.ii., fermo il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
8. A cura del RUP, nei documenti di gara dovranno sempre essere motivatamente indicate le prestazioni o le lavorazioni non subappaltabili
9. Il subappalto è autorizzato da GTT previa verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al subappaltatore.
10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di GTT in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI NON STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

#### **Art. 15 – Selezione degli operatori economici**

1. Per gli acquisti di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del presente Regolamento, per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, GTT opera in conformità alla normativa di diritto privato, potendo prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 14 del Codice e ferma comunque la facoltà di applicazione del Titolo II del presente Regolamento secondo quanto disposto dal precedente art. 2.2.
2. Per gli acquisti di cui al presente Titolo III relativamente ai lavori, si procede come di seguito:
  - 2.1 per importo inferiore a Euro 250.000: affidamento diretto anche senza confronto concorrenziale;
  - 2.2 per importo pari o superiore a Euro 250.000 e inferiore a Euro 1.500.000: richiesta di almeno 3 preventivi;
  - 2.3 per importo pari o superiore a Euro 1.500.000 e inferiore a Euro 5.000.000: richiesta di almeno 5 preventivi;
  - 2.4 per importo pari o superiore a Euro 5.000.000: avviso pubblico di gara con pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla piattaforma di e-procurement di GTT.
3. Per gli acquisti di cui al presente Titolo III relativamente a servizi e forniture, si procede come di seguito:
  - 3.1 per importo inferiore a Euro 250.000: affidamento diretto anche senza confronto concorrenziale;
  - 3.2 per importo pari o superiore a Euro 250.000 e inferiore a Euro 1.500.000: richiesta di almeno 3 preventivi;
  - 3.3 per importo pari o superiore a Euro 1.500.000 e inferiore a Euro 3.000.000: affidamento previa richiesta di almeno 5 preventivi;
  - 3.4 per importo pari o superiore a Euro 3.000.000: avviso pubblico di gara con pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla piattaforma di e-procurement di GTT.
4. Gli operatori sono selezionati dall'Albo Fornitori di GTT, ove si tratti di categorie esistenti, fatto salvo il caso di affidamento diretto sub 2.1 e 3.1), per il quale l'operatore economico può essere indicato dal RUP.

Nei restanti casi di cui ai precedenti punti 2 e 3, in assenza di iscritti all'Albo o in caso di classi merceologiche non presenti in Albo si rinvia all'art. 11 , comma 5, lett. b) e successivi commi del presente regolamento.

- 5 L'iscrizione all'Albo fornitori segue, anche per tali contratti, la disciplina di cui al Regolamento Albo Fornitori.
6. Per la valutazione delle offerte si applica l'art. 13 del presente regolamento.
7. Nei confronti degli operatori economici affidatari di contratti di importo superiore a Euro 20.000 sono svolte le seguenti verifiche:
  - la verifica antimafia ex D.lgs. 159/2011;
  - la regolarità contributiva (DURC);
  - la verifica del casellario giudiziario e del casellario ANAC.
8. Seppur trattasi di contratti esclusi dall'applicazione del Codice Appalti, GTT richiederà all'operatore economico, per i contratti di importo superiore a Euro 250.000, la prestazione di una garanzia dell'esecuzione del contratto.

#### TITOLO IV- NORME FINALI

##### **Art. 16 - Norme finali**

1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari di GTT in materia di acquisti sotto soglia per i settori speciali, fermi i Regolamenti Albo Fornitori.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di GTT.